

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 762 DEL 13/05/2019**

Proposta n. 903 del 09/05/2019

**STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO  
AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesco Pittalis

**OGGETTO:** Ricognizione dei servizi svolti da Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A. nel 2018, già compresi nel contratto di concessione mediante project financing dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, risolto di diritto per inadempimento del Concessionario; Riconoscimento del debito sorto nel periodo di riferimento in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti – CER 150101 e liquidazione delle corrispondenti somme - € 14.653,38 IVA esclusa.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.Franco Casula	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Antonello Podda	
Responsabile della Struttura/Servizio Proponente	Dott. Francesco Pittalis	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI  NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI  NO

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia Cattina, Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell'incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;

### **RICHIAMATE:**

-la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti amministrativi;

-la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi;

-

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;**

**VISTO** il contratto di concessione rep. n. 1037 del 14.05.2008, come modificato dall'atto aggiuntivo n. 1 rep. n. 1002 del 07.05.2009, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e completamento, mediante *project financing*, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, nonché la fornitura dei correlati servizi (di seguito, per brevità, "**Concessione**");

**TENUTO CONTO** che in data 4/7/2008, con atto Rep. n. 155.564, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 della Concessione, la "Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto Spa", con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte da RTI aggiudicatario composto da Cofathec Servizi Spa e INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa (di seguito, per brevità, "**Società di Progetto**");

**RICHIAMATA** la Deliberazione del D.G. dell'ASL di Nuoro n. 259 del 26/02/2009, con la quale è stato approvato il progetto definitivo in linea amministrativa e, contestualmente, il nuovo quadro economico dell'intervento, comprensivo dei canoni dei servizi e del canone integrativo di disponibilità spettante in virtù della Concessione alla Società di Progetto;

**CONSIDERATO** che la Concessione è stata, nelle more, nuovamente modificata con l'atto aggiuntivo n. 2, rep. n. 1360 del 27.01.2014;

**CONSIDERATO** ancora che questa ASL di Nuoro, in attuazione degli obiettivi attribuiti alla precedente gestione Commissariale dalla Giunta Regionale mediante DGR n. 1/14 del 13/01/2015, ha avviato con Deliberazione n. 1679 del 28.12.2015 e concluso con Deliberazione n. 268 del 08/03/2016, il procedimento in autotutela per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi presupposti all'atto aggiuntivo n. 2, con conseguente caducazione dell'atto medesimo e reviviscenza delle originarie previsioni della Concessione;

**DATO ATTO** che, in occasione dell'annullamento dell'atto aggiuntivo n. 2, l'ASL di Nuoro ha avviato una serie di ulteriori e più estesi approfondimenti amministrativi e negoziali finalizzati a verificare, anche in contraddittorio con il concessionario, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei gravi profili di illegittimità che affliggono sin dal principio la Concessione, riscontrati puntualmente e correttamente dall'ANAC nell'ambito del procedimento istruttorio espletato ai sensi dell'art. 213, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 6, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 163/2006);

**DATO ATTO** che, all'esito del succitato procedimento istruttorio, l'ANAC ha trasmesso alla ASL la deliberazione del Consiglio n. 919 del 31.08.2016, rassegnando, tra le altre, le seguenti conclusioni:

- *"l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in esame si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si trasgredisce l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing (artt. 2, 143, e 153 del d.lgs. 163/06) nonché gli appalti pubblici in generale, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento; ... omissis...;*
- *le modalità di sub-affidamento dei servizi oggetto di concessione intervenute a seguito della cessione delle quote di PSSC dapprima a Cofacons S.c.a r.l. e successivamente a Nuova Cofacons S.c.a.-r.l., stante il mancato assenso della ASL - il quale risulta ancora sospeso e subordinato alle verifiche sui requisiti dei soci/prestatori del consorzio che effettivamente esplicano i servizi - configurano, per quanto in atti, una violazione del divieto di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/06;*
- *...omissis...";*

**PRESO ATTO** che, avverso la Delibera ANAC n.919 del 31.08.2016, la PSSC SpA ha formulato istanza di riesame amministrativo che è stata respinta dall'Autorità Anticorruzione con nota n.178571 del 01.12.2016, nella quale si invitava la ASL a proseguire nell'adozione dei provvedimenti conformativi al deliberato del Consiglio ANAC già comunicati dalla stessa ASL;

**CONSIDERATO** che la ASL, in linea con quanto sostenuto e preannunciato nei propri precedenti scritti, ivi inclusi quelli versati agli atti del procedimento istruttorio dell'ANAC, con deliberazione n.1517 del 3.11.2016 ha avviato il procedimento di annullamento delle deliberazioni che hanno condotto all'instaurazione del rapporto contrattuale in oggetto, nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi afferenti il Project Financing conformandosi pienamente alle conclusioni dell'ANAC, che, peraltro, in gran parte, riflettono le valutazioni compiute dalla stessa ASL in sede di riesame dell'intera vicenda procedimentale e negoziale;

**TENUTO CONTO** che, con Delibera ATS n.24 del 7 febbraio 2017, l'Azienda ha concluso il procedimento avviato con la citata Delibera n.1517, provvedendo all'annullamento in autotutela della procedura di gara presupposta alla Concessione e, in particolare, delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi, con conseguente caducazione e dichiarazione di inefficacia originaria della Concessione;

**CONSIDERATO** che, nelle more della adozione della Delibera n. 24 del 7 febbraio 2017, l'allora ASL di Nuoro, con comunicazioni nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, aveva risolto di diritto la Concessione ex art. 1454 o art. 1456 c.c. stante la persistente grave condotta inadempiente contestata a PSSC, precisando che la risoluzione veniva operata nella prospettiva in cui la Concessione fosse ritenuta idonea a produrre effetti giuridici, ma senza prestare alcun riconoscimento o acquiescenza in tal senso;

**DATO ATTO** che avverso le Deliberazioni n. 268 del 08/03/2016 della preesistente ASL di Nuoro, (annullamento in autotutela d'ufficio dei provvedimenti amministrativi presupposti all'atto aggiuntivo n. 2) e n. 24 del 7 febbraio 2017 dell'ATS Sardegna (annullamento in autotutela d'ufficio dell'originaria procedura di gara), nonché avverso le comunicazioni risolutive nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, PSSC SpA ha proposto, fra gli altri, tre distinti ricorsi innanzi al TAR Sardegna - Cagliari e che lo stesso Tribunale, con sentenza n. 586/2017 pubblicata in data 18/09/2017, ha respinto i primi due e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il terzo afferente alle comunicazioni risolutive;

**CONSIDERATO** che, con sentenza n. 1610/2018, pubblicata il 13 marzo 2018, il Consiglio di Stato, nel definire l'appello di PSSC SpA avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 586/2017, ha:

- (i) statuito che la Deliberazione n. 268 del 08/03/2016 è legittima e, pertanto, che il medesimo atto aggiuntivo n.2 deve ritenersi definitivamente caducato, con rigetto della corrispondente impugnativa di PSSC;
- (ii) rigettato l'appello di PSSC nella parte riferita alle comunicazioni risolutive nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, confermando la correttezza della declinatoria di giurisdizione operata dal TAR Sardegna in favore del giudice ordinario;
- (iii) annullato, in parziale riforma della sentenza n. 586/2017 del TAR Sardegna, la Deliberazione dell'ATS n. 24 del 7 febbraio 2017, ritenendo che uno dei vizi dedotti a fondamento di tale autotutela, concernente l'omesso trasferimento del rischio di gestione al concessionario, riguardi non tanto la procedura di gara, quanto piuttosto direttamente la Concessione e, come tale, debba essere fatto valere in sede civile davanti al giudice ordinario;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.589 del 08.05.2018 avente ad oggetto la riorganizzazione dell'ufficio per la gestione liquidatoria del contratto di concessione mediante project financing di Nuoro;

**VISTA** la nota di PSSC SpA n.266/2018 (prot. ATS n.105218 del 26.03.2018) con la quale si assume la piena validità ed efficacia della Concessione e si chiede all'ATS, in conseguenza della citata sentenza del Consiglio di Stato, di ripristinare la piena operatività del contratto, sia nella parte dell'Opera Edilizia che in quella dei Servizi Generali;

**DATO ATTO** che, con nota n.111488 del 30.03.2018, l'ATS ha comunicato a PSSC SpA che, anche in ossequio alla citata sentenza del Consiglio di Stato, la Concessione non si può ritenere valida e che comunque la stessa, nelle more della definizione del contenzioso già pendente in sede civile, deve intendersi inefficace poiché risolta di diritto per grave inadempimento del concessionario, fermo restando quanto previsto nella nota n.54799 del 29.12.2016 dell'ASL di Nuoro con riferimento alla prosecuzione in via di fatto di alcuni dei Servizi Generali in quanto strumentali all'erogazione del SSR, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione al fine di individuare, a norma di legge, le nuove imprese affidatarie che subentreranno nella gestione dei medesimi servizi;

**VISTA** la nota della PSSC SpA n. 312/2018 - (prot. ATS n.123632 del 11.04.2018) con la quale si

controdeduce alla nota ATS n.111488 del 30.03.2018 ribadendo l'opinione di PSSC circa la piena validità ed efficacia della Concessione ed il conseguente obbligo dell'ATS di provvedere alla sua piena esecuzione, ivi incluso il pagamento dei canoni secondo le tariffe in essa pattuite;

**PRESO ATTO** che PSSC SpA, per le ragioni sopra esposte, ha presentato ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato chiedendo la condanna dell'ATS per mancata esecuzione della citata sentenza dello stesso Consiglio di Stato n.1610/2018;

**DATO ATTO** che l'ATS sta conferendo incarico di patrocinio legale per contrastare nel detto giudizio di ottemperanza la richiesta di PSSC e, inoltre, si riserva di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato n.1610/2018 nella parte che l'ha vista soccombente;

**PRESO ATTO** che i giudici del Consiglio di Stato, come già detto, hanno affermato che il vizio principale suddetto rileva in sede civile ed è proprio in tale sede - e, precisamente, di fronte al collegio arbitrale adito da PSSC - che l'Amministrazione ha già da tempo proposto una apposita domanda, in via principale, volta a far accertare e dichiarare la nullità della concessione, e che tale giudizio è ancora in corso;

**EVIDENZIATO** che, nel corso del contenzioso che ha portato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1610/2018, sono comunque provvisoriamente proseguiti a cura di PSSC SpA, esclusivamente nei limiti e per le finalità evidenziati dalla Amministrazione con la ricordata nota n.54799 del 29.12.2016 dell'ASL di Nuoro, alcuni dei Servizi Generali compresi nella risolta Concessione, reputati essenziali ed inarrestabili fino al subentro del nuovo affidatario giacché strumentali all'erogazione del SSR, e che occorre, pertanto, procedere al loro pagamento;

**DATO ATTO** che i Servizi Generali resi da PSSC SpA all'Amministrazione nel 2018 sono stati riconosciuti in termini economici in ragione dell'utilità creata all'Azienda, purché regolarmente effettuati e non contestati, e che inoltre i medesimi, tenuto conto del sopravvenuto annullamento della Deliberazione dell'ATS n. 24 del 7 febbraio 2017 deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n.1610/2018, possono essere remunerati - nelle more della definizione del giudizio di ottemperanza e del procedimento che scaturirà in ipotesi di impugnazione di detta sentenza ad opera dell'Amministrazione - in base a quanto comunicato dall'Amministrazione a PSSC SpA con nota n.54799 del 29.12.2016; con tale nota l'ASL di Nuoro, oltre a prendere atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di concessione e ad intimare a PSSC SpA di non arrestare alcuni dei Servizi Generali sino al subentro dei nuovi operatori, ha rappresentato a PSSC che, *"fermi restando gli effetti della intervenuta risoluzione, l'ASL di Nuoro corrisponderà a PSSC, a fronte del detto svolgimento, un importo calcolato avuto riguardo alle tariffe (rivalutate ex lege) poste alla base dell'originario contratto"*;

**CONSIDERATO** dunque che, sebbene la Concessione sia stata risolta per inadempimento e non sia efficace, le predette tariffe possono essere, allo stato, utilizzate come parametro di costo utile per la liquidazione delle somme da riconoscere a PSSC SpA a fronte della protratta e non contestata erogazione, in via di fatto, di quei Servizi Generali che l'Amministrazione ha intimato a PSSC SpA di proseguire, ivi incluso quello oggetto della presente Determinazione, in attesa che gli organi giurisdizionali superiori si pronunzino sugli aspetti ancora *sub judice* del complesso contenzioso in essere con PSSC SpA o, come precisato nella nota n.54799 del 29.12.2016, *"fintantoché non si sarà perfezionato per ciascuno di essi il subentro di un nuovo esecutore oppure fino a diversa comunicazione dell'ASL di Nuoro"*;

**CONSIDERATO** pertanto che, relativamente al servizio rifiuti speciali, il parametro di costo da applicarsi è quello del costo previsto in contratto rivalutato che, per il rifiuto CER 150101 di cui trattasi, è pari a € 0,753 a kg smaltito;

**RITENUTO** opportuno, per quanto attiene il servizio rifiuti speciali, procedere al riconoscimento del



debito per l'utilità derivante dalle prestazioni correttamente ricevute dall'Amministrazione, nel limite in cui il relativo ammontare risulti coerente con i volumi di servizio effettivamente riscontrati, e quindi alla conseguente liquidazione dell'importo recato dalle relative fatture emesse dalla Società di Progetto;

**DATO ATTO** che, nelle more del giudizio pendente nanti al Consiglio di Stato, a seguito dell'ordinanza che ha sospeso la sentenza n. 586/2017 del TAR Sardegna, fatte salve tutte le argomentazioni e contestazioni di ATS nella causa in corso, al solo fine di ottemperare alla prescrizione contenuta nell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 07341/2017 senza acquiescenza alcuna su quanto oggetto del contenzioso pendente, questa Azienda ha dovuto urgentemente affidare alla Società di Progetto lo smaltimento di carta con CER 150101 come da nota del 16/01/2018 prot. n. 20239;

**CONSIDERATO** che il servizio di cui sopra, da considerarsi attività extra canone, è stato regolarmente svolto dalla Società di Progetto PSSC SpA nei mesi di novembre e dicembre 2018;

**VISTA** al riguardo la fattura emessa dalla Società di Progetto relative al servizio di cui sopra e accertata la regolarità della stessa in ordine alle tariffe applicate :

N. Fattura	Data	Importo	Servizio	Periodo
2200000034	26/02/2019	€ 17.877,12	Smaltimento CER 150101	Nov-dic 2018

**PRECISATO** che la presente liquidazione, pur essendo effettuata con parametri analoghi a quelli posti alla base della originaria Concessione, non rappresenta né può rappresentare in alcun modo, anche indiretto, acquiescenza alle ragioni ed eccezioni di PSSC SpA sia in merito alla risoluzione di diritto per inadempimento operata dall'Amministrazione, che in relazione alla nullità della Concessione;

**RIBADITO** che l'Amministrazione si riserva di ripetere, nel pendente giudizio civile e/o con ulteriori iniziative giudiziarie, tutte le somme indebitamente percepite da PSSC SpA in relazione alla risolta Concessione e, in particolare, quelle che risultino da quest'ultima dovute all'Amministrazione a titolo risarcitorio, restitutorio e/o qualunque altro titolo alla luce delle pronunce giurisdizionali già rese e/o di quelle *in fieri*;

**RITENUTO**, pertanto, di dover fare espressamente salvo il diritto della ATS-ASSL di Nuoro di ripetere in tutto o in parte le somme che saranno corrisposte alla Società di Progetto in forza della presente Determinazione, con specifico riferimento ai danni, che l'Amministrazione si riserva di quantificare, subiti e subendi in conseguenza della condotta posta in essere da PSSC, come da precedenti intimazioni e diffide;

**DATO ATTO** che la fattura di cui sopra é pervenuta in formato elettronico e che la stessa, ai sensi della L. 244/2007 e s. m. e i. e del D.M. del M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, é stata registrata in contabilità e acquisita agli archivi digitali in base alla succitata normativa;

**RITENUTO**, per i motivi espressi precedentemente, di dover riconoscere il debito nei confronti della PSSC per l'utilità prodotta in favore dell'Azienda dalle prestazioni relative al servizio di smaltimento dei rifiuti CER 150101 nei limiti di quanto effettivamente reso e verificato e quindi in conseguenza liquidare la succitata fattura, per un importo complessivo di € 17.877,12 IVA inclusa, fatte salve e ribadite le riserve di cui sopra;

**VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa";

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tracciabilità finanziaria resa ai sensi della L. n. 136/2010;

### **PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE**

- 1) di riconoscere nell'importo di € 17.877,12 IVA inclusa il debito sorto nei confronti della PSSC a fronte dell'utilità prodotta dalle prestazioni relative al servizio di smaltimento dei rifiuti CER 150101 effettivamente rese da PSSC e verificate dall'Amministrazione nel periodo novembre - dicembre 2018;
- 2) di liquidare, conseguentemente, alla società Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa la somma di € 14.653,38 IVA esclusa, calcolato tenuto conto dei volumi effettivi di servizio svolto e della tariffa, analoga a quello posta a base dell'originario contratto di concessione, rivalutata ex lege, e presa a parametro di riferimento nella presente determinazione per le ragioni esposte in narrativa;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 14.653,38 + IVA sui fondi del Bilancio 2019 a gravare sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
<b>DALSS</b>	<b>2019 - 1 - 13</b>	<b>A506010111</b>	<b>17.877,12</b>

- 4) di dover fare espressamente salvo il diritto della ATS-ASSL di Nuoro di ripetere in tutto o in parte le somme che saranno corrisposte alla Società di Progetto in forza della presente Determinazione di riconoscimento di debito, anche con riferimento ai danni, che l'Amministrazione si riserva di quantificare, subiti e subendi in conseguenza della condotta posta in essere da PSSC, come da precedenti intimazioni e diffide;
- 5) **CIG** 006848646E - **CUP** H53B07000140001 (project financing);
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla PSSC, al RUP, al Direttore di Esecuzione del Servizio Rifiuti Speciali, alla S.C. Complessa Ciclo Passivo e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per gli adempimenti di competenza, e quest'ultimo anche per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro;

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesco Pittalis  
(firma apposta sul frontespizio)

## IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL DIRETTORE ASSL NUORO**

Dott.ssa Grazia Cattina

#### ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) nessuno

#### ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

mail in data 11.05.18 RUP - mail dell'8 e 10.05.2018, acquisite all'ufficio RUP

nota NP/71156 del 23.10.2018- nota prot. NP/67110 del 05.10.2018 mail del 07.02.2019

- 1) nessuno

in materia di project del Servizio G.A.A.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell' Azienda per la Tutela della Salute-ATS Sardegna dal 13 /05 /2019 al 28 /05 /2019

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO

IL DELEGATO



--